

fidia decepti, id quod ex ipsis cognoscere poteritis, si accusator voluerit testimonium eis denuntiare<sup>3</sup>, pro re certa spem falsam domum rettulerunt. [111] In privatis rebus si qui rem mandata tam non modo malitiosius gessisset sui quaestus aut commodi causa verum etiam neglegentius, eum maiores summum admisisse dedecus existimabant. Itaque mandati constitutum est iudicium<sup>4</sup> non minus turpe quam furti, credo, propterea quod, quibus in rebus ipsi interesse non possumus, in iis operae nostrae vicaria fides amicorum supponitur; quam qui laedit, oppugnat omnium commune praesidium et, quantum in ipso est, disturbat vitae societatem. Non enim possumus omnia per nos agere; alius in alia est re magis utilis. Idcirco amicitiae comparantur, ut commune commodum mutuis officiis gubernetur. [112] Quid recipis mandatum, si aut neglecturus aut ad tuum commodum conversurus es? cur mihi te offers ac meis commodis officio simulato officis et obstas? Recede de medio; per alium transigam. Suscipis onus officii quod te putas sustinere posse; quod minime videtur leve iis qui minime ipsi leves sunt.

[39] Ergo idcirco turpis haec culpa est, quod duas res sanctissimas violat, amicitiam et fidem. Nam neque mandat quamquam fere nisi amico neque credit nisi ei quem fidelem putat. Perditissimi est igitur hominis simul et amicitiam dissolvere et fallere eum qui laesus non esset nisi credidisset. [113] Itane est? in minimis rebus qui mandatum neglexerit, turpissimo iudicio condemnatur necesse est; in re tanta cum is cui fama mortui,

ingannati dalla sua perfidia — come potrete apprendere direttamente da loro, se l'accusatore vorrà citarli come testi<sup>3</sup> —, al posto di un risultato certo non riuscirono a portare a casa che una speranza fallace. [111] Negli affari privati, se qualcuno, nel disbrigo di un incarico ricevuto, si comportava non dico slealmente per ottenere lucro o qualche altro vantaggio personale, ma semplicemente con un po' di trascuratezza, i nostri antenati lo ritenevano responsabile di una condotta assai infamante. Venne così istituita un'azione giudiziaria<sup>4</sup> concernente l'infamazione di un mandato, con conseguenze non meno infamanti di quelle previste dall'azione per furto; e s'è agito così, penso, perché, quando noi non possiamo interessarci personalmente di un affare, facciamo ricorso alla lealtà dei nostri amici perché ci sostituiscano; e colui che tradisce questa lealtà, attenda a quello che è il sostegno comune di tutti i cittadini e, per quel che dipende da lui, mette lo scampiglio nella vita sociale. Non potremmo infatti fare tutto da noi: chi è più adatto a fare una cosa e chi un'altra; e se ci facciamo degli amici, è perché il vantaggio comune poggia su questa reciprocità di servizi. [112] Perché accettare un incarico se hai intenzione o di trascurarlo o di trasformarlo in vantaggio personale? Perché offrirmi la tua collaborazione se poi, fingendo di essermi fedele, nuoci, ostacolando, ai miei interessi? Togliti di mezzo; sarà un altro a sbrigare i miei affari. Tu t'assumi il peso d'un incarico che ritieni di poter sostenere; peso che però non sembra per nulla leggero a quelli che non sono essi stessi per nulla di carattere leggero.

[39] È questa dunque una colpa infamante perché viola due tra i sentimenti più sacri, l'amicizia e la fiducia; di solito, infatti, non si affida un incarico se non a un amico e non ci si fida se non di chi si crede fedele. Si comporta perciò da uomo completamente privo d'onore colui che distrugge l'amicizia e inganna contemporaneamente chi non avrebbe subito danno se non avesse avuto fiducia. [113] Non è vero forse? In affari di nessuna importanza, chi espleta con trascuratezza il mandato ricevuto viene senza scampo condannato in un processo tra i più infamanti; e sarà annoverato tra le persone oneste o anche soltanto sarà lasciato in vita chi in un affare così importante ha avuto con piena fiducia nelle sue mani la reputazione di un morto

3. I testimoni non obbligati a deporre dalla legge potevano essere citati solo dall'accusa. Cfr. QUINR., I. O. 5, 7, 9.

4. La condanna in un'azione *mandati* (come in quelle *pro socio, tutelae, depositi*) comportava l'infamia.

fortunae vivi commendatae sunt atque concreditaе, ignominia mortuum, *egestate vivum*<sup>1</sup> adfecerit, is inter honestos homines atque adeo inter vivos numerabitur? In minimis privatisque rebus etiam negligentia mandati in crimen iudiciumque infamiae vocatur, propterea quod, si recte fiat, illum negligere oporteat qui mandat, non illum qui mandatum receperit; in re tanta, quae publice<sup>2</sup> gesta atque commissa sit, qui non negligentia privatum aliquod commodum laeserit sed perfidia legationis ipsius caerimoniam polluerit maculaque adfecerit, qua is tandem poena adficietur aut quo iudicio damnabitur? [114] Si hanc eam rem privatim Sex. Roscius mandavisset ut cum Chrysogono transigeret atque decideret, inque eam rem fidem suam, si quid opus esse putaret, interponeret, illeque sese facturum recepisset, nonne, si ex eo negotio tantulum in rem suam convertisset, damnatus per arbitrum<sup>3</sup> et rem restitueret et honestatem omnem amitteret? [115] Nunc non hanc eam rem Sex. Roscius mandavit sed, id quod multo gravius est, ipse Sex. Roscius cum fama, vita bonisque omnibus a decurionibus publice T.<sup>4</sup> Roscio mandatus est; et ex eo T. Roscius non paululum nescio quid in rem suam convertit, sed hunc funditus evertit bonis, ipse tria praedia sibi depectus est, voluntatem decurionum ac municipum omnium tantidem quanti fidem suam fecit.

[40, 116] Videte iam porro cetera, iudices, ut intellegatis fingi maleficium nullum posse, quo iste sese non contaminarit. In rebus minoribus socium fallere turpissimum est aequae turpe atque illud de quo ante dixi; neque iniuria, propterea quod auxilium sibi se putat adiunxisse qui cum altero rem communicavit. Ad cuius igitur fidem confugiet, cum per eius fidem laeditur cui se commiserit? Atque ea sunt animadvertenda pec-

39. 1. Integrazione del *codex Jannocctii*.

2. Dei decurioni d'Ameria. Cfr. § 25.

3. A un arbitro, scelto dalle parti o dal pretore, venivano rimessi i *bonae fidei negotia*, cioè quelle vertenze che sorgevano quando s'accusava il mandatario di scarsa lealtà nell'adempimento di suoi obblighi. L'arbitro decideva più in base allo spirito di giustizia (*aequitas*) che alla lettera della legge (*ius*). Cfr. *Sen., Benef.* 3, 7.

4. Integrazione dello Schütz.

e i beni di un vivo, e ha portato il morto al disonore e *il vivo alla miseria*?<sup>1</sup> Negli affari di assai scarsa importanza e in quelli privati anche la trascuratezza nell'espletamento d'un mandato porta a un'accusa e a un processo infamanti poiché, se tutto procede regolarmente, dovrebbe essere il mandante a disinteressarsi dell'affare, non il mandatario; e ora che si tratta d'un affare di tanta importanza, cioè d'una missione affidata e compiuta in seguito a una deliberazione ufficiale<sup>2</sup>, uno che non ha già nociuto con le sue negligenze a qualche interesse privato, ma ha profanato con la sua perfidia la santità dell'ambasceria stessa coprendola d'una macchia d'infamia, quale pena dovrà di grazia subire o quale tribunale dovrà condannarlo? [114] Se S. Roscio gli avesse affidato a titolo privato l'incarico di trattare l'affare e di venire a un accordo con Crisogono e, nel caso che ne ravvisasse l'opportunità, d'impegnare la sua parola per la transazione; se, dopo avere accettato l'incarico, Capitone avesse dalla trattazione dell'affare ricavato anche solo un piccolo guadagno, non sarebbe stato condannato in seguito a giudizio arbitrario<sup>3</sup> alla restituzione del mal tolto unita alla perdita completa della sua onorabilità? [115] Ora, non è già stato S. Roscio ad affidargli questa missione, ma, fatto molto più grave, è stato proprio S. Roscio, insieme con la sua reputazione, la sua vita e tutti i suoi beni, a essere affidato con deliberazione ufficiale dai decurioni a T.<sup>4</sup> Roscio: missione dalla quale T. Roscio non ha già ricavato un non so quale piccolo guadagno, ma lo ha spossato totalmente dei suoi beni e s'è riservato personalmente tre poderi, tenendo la precisa volontà dei decurioni e di tutti i suoi concittadini nello stesso e identico conto in cui tenne la parola che aveva egli stesso impegnata.

[40, 116] Prendete ormai in esame le altre sue azioni, signori della giuria, e vi renderete conto che non si può immaginare nessuna malefatta, di cui costui non si sia macchiato. In affari di scarsa importanza è cosa assai disonorevole ingannare un socio, altrettanto disonorevole quanto rendersi colpevole della slealtà di cui parlavo prima; e a ragion veduta, dal momento che, chi fa società con un altro, pensa di essersi preso un valido aiuto. Alla lealtà di chi farà, dunque, ricorso se subisce un danno per la slealtà di colui al quale s'è affidato? Bisogna perciò punire